

**Studio Legale**  
**Avv. Francesca Picone**  
*Patrocinanti innanzi alle Magistrature Superiori*

**TRIBUNALE DI BELLUNO**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART 414 C.P.C.**

Per la sig.ra **Butera Rosa** nata ad Agrigento il 22/07/1984 residente in Agrigento via Sciacca n11, c.f., residente in Agrigento via delle Mimose n. 27 , rappresentata ai fini del presente ricorso dall' Avv. Francesca Picone, C.F. PCNFNC74T56A089H, con studio in Agrigento nella Via Esseneto n. 65, come da mandato rilasciato ex art 83 cpc ed allegato al fascicolo, che dichiara di volere ricevere ogni comunicazione inerente il presente mandato ai seguenti indirizzi: pec [avvocatofrancescapicone@avvocatiagrigento.it](mailto:avvocatofrancescapicone@avvocatiagrigento.it) , fax 0922/22424 , elettivamente domiciliata in Belluno presso lo studio dell'Avv. Massimo Perco ( c.f. PRCMSS65R10D530M) pec [massimoperco@legalmail.it](mailto:massimoperco@legalmail.it) fax 0439/89802, con studio in Feltre ( Be) Largo Castaldi n. 20

**RICORRENTE**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**,  
in persona del Ministro in carica, cf. 80185250588; viale di Trastevere 78 Roma
- **USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del legale rappresentante pro tempore , Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre-Venezia (VE) ,  
c.f. 80015150271
- **USRS - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** , in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, c.f. 80018500829
- **Ambito Territoriale di BELLUNO**, in persona del legale rappresentante pro tempore ,  
C.F. 80004910255, con sede in Belluno , Via Mezzaterra 68 tutti elettivamente

Via Esseneto n. 65 Agrigento pec [avvocatofrancescapicone@avvocatiagrigento.it](mailto:avvocatofrancescapicone@avvocatiagrigento.it) tel/fax 0922/22424



**Studio Legale**  
**Avv. Francesca Picone**  
*Patrocinanti innanzi alle Magistrature Superiori*

domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Venezia con sede in via piazza San Marco 63, 31000 Venezia, pec [venezia@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:venezia@mailcert.avvocaturastato.it)  
estratto dall'ufficio REGINDE

- RESISTENTI

**AVVERSO**

- **IL provvedimento emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Agrigento, in data 29 luglio 2016, avente ad oggetto la pubblicazione bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola primaria, fase B dell'art. 6 del C.C.N.I., nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente Minaldi Giovanna e nella parte in cui, invece, accantona n. 96 posti in favore di docenti immessi in ruolo ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera c (idonei del concorso a cattedre bandito con DDG n. 82 del 24/09/2012), sebbene in possesso di un punteggio di mobilità inferiore rispetto a quello vantato dalla ricorrente;**
- **con la disapplicazione , quale atto presupposto – dell'ordinanza ministeriale emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. 0000241 dell'8 aprile 2016, avente ad oggetto la disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017; della nota Ministeriale emanata dalla Direzione Generale Personale della Scuola, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. 0009520 dell'8 aprile 2016, avente ad oggetto la trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016; nonché, del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui: - All'**



art. 2 – destinatari – prevede che *“i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall’art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”,* laddove tale norma consente di accantonare e sottrarre dalle disponibilità per i movimenti della ricorrente i posti occupati provvisoriamente dagli idonei del concorso a cattedra che hanno partecipato alle fasi nazionali del piano assunzionale 15/16; - All’ art. 6 – fasi dei trasferimenti e dei passaggi – fase B, prevede che *“gli assunti entro il ’14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi b e c del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE”* (e non anche quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle graduatorie di merito in quanto idonei al concorso a cattedra del 2012); - All’art. 8 - sedi disponibili per le operazioni di mobilità – prevede che *“ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A dell’art 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell’a.s. ’15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle graduatorie di merito”,* laddove tale norma consente di accantonare e sottrarre dalle disponibilità per i movimenti della ricorrente ( quale docente assunta prima dell’anno scolastico 2014/2015) i posti occupati provvisoriamente dagli idonei del concorso a cattedra che hanno partecipato alle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 su tutto il territorio nazionale.

\*\*\*



La signora Butera Rosa è una docente di ruolo nella classe di concorso scuola primaria sostegno a seguito di stipula di contratto a tempo indeterminato con l'ufficio scolastico regionale per il Veneto dal 06/03/2014 ( doc. n. 1), ed è di ruolo presso l'Istituto "Vittorino da Feltre" a Feltre .

La docente Butera Rosa, a tal fine, aveva conseguito la abilitazione all'insegnamento in virtù del conseguimento della laurea in scienze della formazione primaria ( doc. n. 2 ) , nonché per il sostegno presso l'università agli studi di Udine ( doc. n. 3 )

**La assunzione , quindi, interveniva prima del varo del piano straordinario di stabilizzazione previsto dalla legge 107/2015 .**

La sede di lavoro attribuita alla ricorrente è stata, come cennato, Feltre , in provincia di Belluno , mentre la sua residenza ed il centro della sua vita personale e familiare è rimasta Agrigento, ove appunto **risiede con i due figli minori di anni 4 e 2** ( doc. n. 5); tanto che ogni anno ha partecipato alle operazioni di assegnazione provvisoria nel comune di Agrigento al fine di meglio adempiere ai suoi doveri materni .

La ricorrente nel mese di aprile 2016 ha partecipato alla procedura di mobilità straordinaria bandita dalla l. n. 107/2015, indicando sia la titolarità su sostegno sia precedenza per titolarità sulla medesima sede, chiedendo di essere assegnata presso l'Ambito 1, oltre che a 16 scuole di Agrigento.

Il MIUR , quindi, inviava la ricevuta della domanda con la attribuzione del punteggio utile alla procedura di mobilità conteggiando 58 punti ( doc. n. 4 )

In data 29/7/2016 veniva pubblicato il **provvedimento emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Agrigento,** avente ad oggetto la pubblicazione **bollettino trasferimenti** del personale docente di ruolo della scuola primaria, fase B dell'art. 6 del C.C.N.I,



**Studio Legale**  
**Avv. Francesca Picone**  
*Patrocinanti innanzi alle Magistrature Superiori*

nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente e nella parte in cui, invece, accantona n. **96 posti** in favore di docenti immessi in ruolo ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera c (idonei del concorso a cattedre bandito con DDG n. 82 del 24/09/2012), sebbene in possesso di un punteggio di mobilità inferiore rispetto a quello vantato dalla ricorrente; ( doc. n. 6 )

Ad esempio la ricorrente si è vista precedere da docenti che avevano solo 18 punti  
Esattamente , nel detto bollettino è dato leggere la **INDICAZIONE DEI NOMINATIVI E DEI PUNTEGGI DEGLI ULTIMI 50 CONTROINTERESSATI, SULLA BASE DEL BOLLETTINO DEI TRASFERIMENTI NELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO PER LA CLASSE CONCORSUALE SCUOLA PRIMARIA E SOSTEGNO CHE HANNO OTTENUTO L'ACCANTONAMENTO DEL POSTO IN SEDE DI ATTRIBUZIONE DELLA SEDE DEFINITIVA, SEBBENE CON PUNTEGGI DI MOBILITÀ DI GRAN LUNGA INFERIORI RISPETTO A QUELLI DEI RICORRENTI**

**TABELLA**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>PROVINCIA DI TRASFERIMENTO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
BACINO LILLY	AGRIGENTO	28
BELLOMO NICOLINA	AGRIGENTO	19
BELLAVIA ROSA MARIA	AGRIGENTO	22
BUSCEMI MARCELLA	AGRIGENTO	25
CHIESA CATERINA	AGRIGENTO	24
CALDARA ANTONELLA	AGRIGENTO	23
CALAMIA ANNA	AGRIGENTO	29
CALANDRINO GIUSEPPA DANIELA	AGRIGENTO	23
CONTINO ANGELA	AGRIGENTO	25
CAPRARO ALFONSINA	AGRIGENTO	13
CARBONE VINCENZA	AGRIGENTO	21
CARACAUDI GIUSEPPINA	AGRIGENTO	21
CARUSO SPINELLI ILARIA DOMINIQUE	AGRIGENTO	23
CASTELLI ANNAMARIA	AGRIGENTO	18



**Studio Legale**  
**Avv. Francesca Picone**  
*Patrocinanti innanzi alle Magistrature Superiori*

CAVALIERI ANNA	AGRIGENTO	23
DI LUCIA FRANCESCA	AGRIGENTO	27
DI MAIDA TANIA RITA	AGRIGENTO	19
DI ROSA MIRIAM	AGRIGENTO	17
GUIDA LOREDANA	AGRIGENTO	17
GARUFO CONCETTA	AGRIGENTO	24
GRISAFI FRANCESCA	AGRIGENTO	19
ALBANO CHIARA	AGRIGENTO	15
LICATA MARIA GRAZIELLA	AGRIGENTO	13
LENA ROSANNA	AGRIGENTO	18
LO PRESTI LAURA GIUSY	AGRIGENTO	18
LIPARI AMELIA	AGRIGENTO	15
IMBORDINO CARMELA GIUSEPPA	AGRIGENTO	15
MILIOTI ILARIA	AGRIGENTO	22
MARIA LINA	AGRIGENTO	22
MARCHETTA FEDERICA	AGRIGENTO	23
MURATORE ROSSELLA ANTONELLA	AGRIGENTO	24
MOSCATO MARIA CRISTINA	AGRIGENTO	18
ANALFINO GIOVANNA	AGRIGENTO	22
NASCÈ SALVATORE	AGRIGENTO	18
PECORARO ERSILIA	AGRIGENTO	22
PULLARA ROSALIA	AGRIGENTO	17
PALUMBO PICCIONELLO MONICA	AGRIGENTO	24
PIRRERA CALOGERO	AGRIGENTO	19
RANERI LAURA VIVIANA	AGRIGENTO	17
SCICHILONE ILEANA	AGRIGENTO	18
SCHEMBRI VANESSA	AGRIGENTO	15
SALAMONE KATIA	AGRIGENTO	19
SPATARO ASSUNTA	AGRIGENTO	15
SORCE LUCIA	AGRIGENTO	21
SAIEVA PASQUALINA	AGRIGENTO	25
TERRAZZINO EVELIN	AGRIGENTO	28
TORTORICI ANNA	AGRIGENTO	21
TRAVERSA NINETTA	AGRIGENTO	21
VIRONE ANITA	AGRIGENTO	21



VESCO ORNELLA ANNA MARIA	AGRIGENTO	12
--------------------------	-----------	----

Invero , indipendentemente dal punteggio, la ricorrente non otteneva il trasferimento nella sede indicata come preferita in quanto il MIUR, con Ordinanza n. 241 dell'8 aprile 2016 ( doc. n. 7 ) , non ha messo a disposizione della ricorrente le sedi già assegnate in via provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 a favore del personale risultato idoneo al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente indetto il 24 settembre 2012.

La ricorrente , aveva ottenuto l'assunzione a tempo indeterminato prima dell'emanazione della L. n. 107/2015 e, quindi, senza beneficiare delle procedure straordinarie di stabilizzazione disciplinate dal comma 96 dell'art. 1 di quest'ultima legge. ( doc. n. 8 Legge 107/2015)

La ricorrente , quindi , aveva ottenuto l'assunzione a tempo indeterminato in un provincia distante un centinaio di chilometri dal suo luogo di residenza, ma , per le esigenze di natura familiare connesse alla tenere età della propria prole, ha sempre avuto l'interesse al rientro nel suo luogo di residenza, come da domanda del 2014/2015 ( doc. n. 9 ) .

L'aspettativa della ricorrente al trasferimento è rimasta, però, sempre frustrata dalla carenza dei posti vacanti e disponibili nella provincia di Agrigento .

Invero la mobilità dei docenti può essere effettuata soltanto in relazione ai posti vacanti nell'organico, sui quali vengono disposti i trasferimenti prima delle nuove assunzioni, nel corso delle quali vengono assegnati i posti che residuano dopo l'espletamento delle procedure di mobilità. Ma, fino alla creazione del nuovo "organico di potenziamento" introdotto dalla legge 107/2015, l'amministrazione oggi convenuta non aveva mai reso disponibile un numero di



posti sufficiente per le assunzioni e, dunque, per i trasferimenti dei ricorrenti nelle Province di provenienza.

La legge 107/2015 ha mutato questa condizione di indisponibilità dei posti creando un innovativo organico, il cd. "organico di potenziamento", composto da ben 48.794 nuove cattedre, e disciplinando una nuova modalità di assunzione su domanda da parte di tutto gli idonei del concorso a cattedre del 2012 (ossia dei docenti che non si erano collocati in posizione utile per ottenere uno dei posti banditi con il DDG n. 82 del 24 settembre 2012) e di tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

La legge 107/2015, infatti, ha inteso dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso la creazione dell'innovativo "organico di potenziamento", ossia un nuovo organico proposto dalla singola istituzione scolastica al fine di renderlo funzionale alle proprie esigenze didattiche, organizzative e progettuali inserite nel Piano dell'Offerta Formativa della Scuola. Si tratta, dunque, di un organico aggiuntivo rispetto a quello già esistente per l'a.s. 2015/16, sul quale è stato possibile effettuare, come anticipato, 48.794 nuove assunzioni in ruolo attraverso il piano straordinario di stabilizzazione varato con la legge 107/2015.

Questo piano straordinario di assunzioni è disciplinato dai commi 95-104 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015. Più nel dettaglio, i commi 95-97 prevedono che il MIUR è autorizzato ad attuare tale piano per l'a.s. 2015/2016 solo dopo aver proceduto, entro il mese di agosto del 2015, alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo effettuate attingendo per il 50% alle graduatorie dei concorsi e per il 50% alle graduatorie ad esaurimento (cioè in base al tradizionale sistema del doppio canale ex [art. 399, d.lgs. 297/1994](#)). Più





precisamente nella fase ordinaria (fase zero e A), svoltasi entro il mese di agosto del 2015, dovevano essere coperti 21.880 posti, corrispondenti a quelli lasciati liberi dal personale docente cessato dal servizio al 1° settembre 2015, ai quali si aggiungono gli altri posti vacanti in organico nell'anno 2015/2016.

Naturalmente, la fase ordinaria di assunzione, come è sempre avvenuto, è stata preceduta dalle operazioni di mobilità sui posti vacanti e disponibili nell'organico dell'anno scolastico 2015/2016.

Il piano straordinario, invece, si è svolto ad anno scolastico iniziato (e, quindi, senza la previa operazione di mobilità sui relativi posti vacanti) secondo la seguente scansione:

- nella così detta fase B (svoltasi nel mese di settembre del 2015), per la copertura dei posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni effettuate nella fase 0 e A secondo la procedura *ordinaria*.
- nella così detta fase C (svoltasi nel mese di novembre del 2015), per la copertura dei 48.794 nuovi posti destinati alle finalità di potenziamento dell'offerta formativa (di cui al co. 7).

I commi 98-101 definiscono poi il **procedimento per l'individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione, prevedendo tre successive fasi.**

Nella prima fase (FASE A), ai sensi del comma 98, si è proceduto alla **copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto** (all'esito delle ordinarie procedure di immissione in ruolo propedeutiche all'avvio del piano straordinario), ancora secondo le vecchie procedure ordinarie di cui all'[art. 399 del D. Lgs. 297/1994](#), ossia per scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento e delle graduatorie di merito dei concorsi.



Con riguardo alle **fasi successive** (ossia la **FASE B**: copertura su tutto il territorio nazionale dei posti rimasti vacanti e disponibili per esaurimento, incapienza o indisponibilità dei candidati delle relative graduatorie provinciali e di merito e **FASE C**: potenziamento dell'offerta formativa sulla base del fabbisogno di posti espresso da ogni istituzione scolastica), invece, **il comma 98 prevede che le assunzioni dovevano essere disposte** *"in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni"*, **ossia con un nuovo sistema di reclutamento** (regolato dal comma 100) **basato sulle domande volontarie verso tutte le province a livello nazionale** (indicate in ordine di preferenza) **dei soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico bandito con il DDG n. 82 del 24 settembre 2012** (comma 96, lettera a) **e dei soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento** (comma 96, lettera b).

Da questa analitica ricostruzione del meccanismo di assunzione emerge in modo chiaro che, in relazione alle fasi straordinarie (fasi B e C) del piano di stabilizzazione, gli idonei del concorso a cattedra bandito nel 2012:

- **non sono stati assunti** in relazione per la copertura dei posti originariamente banditi con il concorso a cattedra del 2012, ma in relazione ad **un nuovo contingente di cattedre** (di potenziamento) previsto per la prima volta con la legge 107/2015;
- **non sono stati assunti** per scorrimento della originaria graduatoria di merito, **ma in seguito alla formazione di una nuova graduatoria nazionale** composta da tutti i candidati che avevano formulato la domanda di assunzione su tutte le 101 province italiane.

Per salvaguardare il diritto alla mobilità dei docenti già immessi in ruolo l'art. 1, comma 108, della legge 107/2015 ha previsto, per l'anno scolastico 2016/2017, **"un**



piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015".

Secondo il citato comma 108, "tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale (...) per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)".

Il legislatore ha, dunque, chiaramente previsto che i docenti già assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (come appunto LA RICORRENTE ) avrebbero dovuto potere chiedere la mobilità anche sui posti provvisoriamente assegnati ai docenti assunti in base alla nuova legge n. 107/2015.

Con il contratto collettivo nazionale integrativo dell'8 aprile 2016, concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 ( doc. n. 10 ) , si è peraltro sancito del tutto inopinatamente che i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2015/16 possano concorrere ai fini della mobilità solo per i posti non provvisoriamente assegnati ai docenti risultati idonei alle Graduatorie di Merito del Concorso 2012.

L'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016 prevede infatti che "1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: **FASE A 1**. Gli assunti entro il '14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio- potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e



disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale. 2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti nell'anno scolastico 2015/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D. **FASE B 1.** Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D. **FASE C 1.** Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16,



provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; **FASE D 1.** Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. ....".

L'art. 8 del CCNI dell'8.4.2016 - sedi disponibili per le operazioni di mobilità - prevede inoltre che "9- ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A dell'art 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle graduatorie di merito".

L' art. 2 del CCNI dell'8.4.2016 – destinatari – prevede infine che "i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria".

Con l' **ordinanza ministeriale emanata in pari data dal Ministero dell'Istruzione**,



dell'Università e della Ricerca (prot. 241 dell'8 aprile 2016, avente ad oggetto la disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017) il MIUR ha poi sancito all'art. 9, commi 9 e 10, che “**9. Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti **gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso** in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province. **10-** Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare **tutti gli ambiti nazionali**, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali.”**

**Nei successivi commi 16 e 17 dell'art. 9 la medesima ordinanza** ha quindi disposto che “**16-** Il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 **lettera a)** immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva **tutti gli ambiti delle provincia di attuale nomina**, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza. **17-** Il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 **lettera b)** immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva **tutti gli ambiti delle province italiane** anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra



*gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M."*

In sintesi, per effetto di queste ultime disposizioni, venendo all'oggetto del presente ricorso, il **personale già assunto entro il 2014/15 ha potuto fare istanza di mobilità territoriale a livello nazionale unicamente sui posti non assegnati in via provvisoria ai candidati assunti ex lege 107/2015 attingendo dalle graduatorie di merito del concorso del 2012**, mentre questi ultimi hanno potuto presentare domanda di mobilità su base provinciale, nell'ambito delle provincia di assegnazione provvisoria, **con conseguente grave violazione non solo dell'ordine di priorità previsto dal legislatore, ma anche del principio *prior in tempore potior in iure***, in quanto il Miur ha sottratto al piano straordinario di mobilità territoriale, originariamente preordinato per favorire il rientro dei docenti assunti entro il 2014/15, i posti assegnati *"in via provvisoria"* ai soggetti successivamente assunti ex lege n. 107/2015.

L'ordinanza ministeriale e la norma contrattuale, nello stabilire l'accantonamento dei posti della provincia di nomina provvisoria dei neoassunti docenti risultati idonei (e non vincitori) del concorso bandito nel 2012, inoltre, si pongono in evidente contrasto anche con **l'art. 1, comma 109, della legge n. 107/15**, la quale imponeva di fare riferimento, ai fini dell'assegnazione delle sedi di servizio da attribuire al personale assunto ex lege n. 107/2015, non all'ambito **provinciale** della Regione di prima **assegnazione provvisoria**, bensì (semmai) **all'ambito regionale** nel quale i docenti avevano partecipato al concorso bandito nel 2012 con il DDG n. 82 del 24.9.2012.





Ma andiamo per ordine.

\*\*\*

## DIRITTO

### I. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 108, DELLA L. N. 107/15.

Da quanto appena dedotto appare chiara la illegittimità nella parte indicata del CCNI del 8/4/2016 e della Ordinanza Ministeriale n. 241 del 2016 che discende, innanzitutto, dalla violazione della disposizione in epigrafe la quale riconosce ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 **una priorità assoluta di scelta della sede di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili**, con conseguente impossibilità di accantonare parte di questi a favore di docenti non ancora assunti in via definitiva *ex lege* n. 107/2015 in quanto sottoposti a periodo di prova e assegnatari di un posto solo in via provvisoria.

Invero, nonostante il legislatore sul punto faccia espresso riferimento a *"tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)"*, pare incontestabile come **la ratio della norma sia chiarissima nel salvaguardare il diritto alla scelta della sede di servizio dei docenti assunti in via definitiva prima dell'entrata in vigore della l. n. 107/2015**, riservando ai soggetti successivamente assunti *ex lege* n. 107 i soli posti residuati in esito alle procedure di mobilità.

La ricorrente, invece, pur essendo stata assunta entro l'anno scolastico 2014/2015, non ha, infatti, potuto partecipare alle operazioni di mobilità sui nuovi i posti vacanti di potenziamento previsti dalla legge 107/2015, in quanto le immissioni in ruolo straordinarie (fasi B e C del piano di stabilizzazione) si erano svolte ad anno scolastico iniziato. A tali docenti assunti entro l'anno scolastico doveva





pertanto essere consentito di formulare domanda di trasferimento su **tutti i posti provvisoriamente assegnati nelle fasi B e C del piano di stabilizzazione** prima dell'assegnazione della sede definitiva ai soggetti neoassunti ex lege n. 107.

I provvedimenti avversati con il presente ricorso sono pertanto invalidi e vanno disapplicati perché il legislatore ha chiaramente inteso far concorrere, in sede di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 su tutti i posti vacanti, ivi compresi i posti di potenziamento, anche qualora provvisoriamente assegnati su base nazionale a docenti successivamente assunti ex lege n. 107/2015.

\*

**II. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 73 E 108, DELLA L. N. 107/15, NONCHE' DEGLI ART. 399 E 440 DEL D. LGS. 297/94.**

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue del resto anche dalla **provvisorietà dell'assegnazione dei posti attribuiti con il piano straordinario di assunzioni** introdotto dalla legge n. 107/2015, la quale, oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale stipulato dai docenti assunti in forza di tale legge, è chiaramente sancita dall'art. 1, comma 73, della legge 107/15, il quale testualmente prevede che *"Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 e' assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico*



*2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali".*

Lo slittamento al 2016/17 dell'attribuzione dell'ambito territoriale di servizio definitivo ai docenti nominati nelle fasi B e C è, del resto, agevolmente individuabile proprio nella tutela, ai fini del rientro, dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.

L'attribuzione di una "*sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016*" (così espressamente definita in seno al **comma 108 del medesimo art.1 della L. n. 107/15**) nei confronti di **tutto** il personale assunto nelle fasi B e C della L. n. 107, del resto, costituisce significativa **conferma della 'straordinarietà' delle procedure** di assunzione e dell'impossibilità di sottrarre dalla procedura di mobilità i posti assegnati (appunto provvisoriamente) a tale personale.

Alla medesima conclusione si perviene d'altronde anche in base all'art. **440 del T. U. n. 297/94**, il quale sancisce che **l'assunzione definitiva può essere disposta solo alla fine e in caso di esito positivo dell'anno di prova**. Considerato che, per ottenere l'assegnazione della sede definitiva, tutti i docenti neo immessi in ruolo devono obbligatoriamente superare l'anno di prova e presentare domanda di trasferimento (ossia di assegnazione della sede definitiva), risulta evidente che **fino a tale momento il posto deve ritenersi vacante**.

Risulta pertanto altrettanto evidente che l'assunzione in ruolo dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 è necessariamente avvenuta su una sede non definitiva, per cui **i posti agli stessi assegnati in via provvisoria dovevano essere considerati a tutti gli effetti vacanti e quindi inseriti tra quelli assegnabili in base al piano straordinario di mobilità** ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.



\*

**III. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 109, DELLA LEGGE N. 107/15.**

Come già evidenziato i provvedimenti impugnati si pongono del resto in contrasto anche con la disposizione in epigrafe la quale dispone che **l'assegnazione iniziale, in quanto provvisoria, è del tutto irrilevante ai fini dell'attribuzione della sede definitiva**, atteso che l'attribuzione della sede provvisoria al di fuori regione per la quale il docente ha partecipato al concorso del 2012 è circoscritta temporalmente all'anno scolastico 2015/2016, mentre per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato vale la regola sancita dall'art. 1 comma 109, e cioè la necessaria inclusione dell' ambito territoriale di assunzione nella regione per la quale il docente ha concorso.

Le impugnite disposizioni , per le quali ai fini del presente ricorso si chiede la disapplicazione, nello stabilire l'**accantonamento**, a favore dei docenti assunti attingendo dalle graduatorie del 2012, dei posti **nella provincia di nomina provvisoria** si pongono quindi in evidente contrasto anche con l'art. 1, comma 109, lett. A) della legge n. 107/15 il quale stabilisce che l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene *“mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono*



*destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. “\_*

Risulta quindi ulteriormente comprovata l'illegittimità degli atti impugnati atteso che la norma in epigrafe conferma **l'assoluta irrilevanza dei posti di assegnazione provvisoria** laddove impone, anche in relazione ai docenti assunti *ex lege* 107/2015 attingendo dalla graduatorie del 2012, di fare esclusivo riferimento alla **regione nella quale i docenti hanno partecipato al concorso, a prescindere del luogo di prima e provvisoria assegnazione.**

\*

**IV. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COST., NONCHÈ DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE NONCHÉ DEL PRINCIPIO GENERALE “PRIOR IN TEMPORE POTIER IN IURE”. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/90**

I provvedimenti avversati con il presente ricorso si pongono del resto in contrasto pure con il **principio generale “prior in tempore potior in iure”**, essendo stati gli attuali ricorrenti assunti prima dei docenti immessi in ruolo *ex lege* n. 107/2015, con conseguente maturazione del diritto alla mobilità nelle sedi vacanti prima della indizione della nuova procedura concorsuale. L'Amministrazione non può pertanto trascurare, quando procede all'effettuazione di nuove assunzioni, a maggior ragione qualora effettuate in via straordinaria, le posizioni dei soggetti già in precedenza assunti in via definitiva, potendo essere effettuato il reclutamento di nuovo personale ai sensi dell'art. 97 della Cost. solo su posti effettivamente vacanti e rispondendo il previo esperimento delle procedure di mobilità ai principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa.



Per altro verso, la odierna ricorrente aveva diritto ad essere preferita rispetto ai docenti che risultassero successivamente immessi in ruolo in via definitiva, in base alla nuova procedura straordinaria di assunzione bandita nel 2015, in base al **principio costituzionale di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa** (consacrati negli artt. 97 della Cost. e 1 della l. n. 241/90) posto che **dalla regola giurisprudenziale che privilegia tra più graduatorie valide quella più remota e dall'obbligo dell'Amministrazione di mettere a concorso solo i posti risultanti effettivamente vacanti, si desume l'impossibilità di assegnare ulteriori posti, con una nuova tornata concorsuale, prima di ultimare procedura di mobilità del personale assunto con le precedenti procedure concorsuali** (v. sul punto: Cons. St. Sez. VI n. 668 del 10.2.2010. v. inoltre in termini: Cass. 30 ottobre 2000, n. 14318, Cass. 16 novembre 2000, n. 14826, Cassazione civile, sez. lav., 15 dicembre 2006, n. 26892, e Cassazione sez. lav. 11 agosto 2008, n. 21509, per cui "l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale").

Per effetto di tali disposizioni il Miur non poteva precludere alla ricorrente la possibilità concorrere per l'assegnazione delle sedi provvisoriamente assegnate ai docenti inseriti come meri idonei nelle graduatorie di merito del 2012 e assunti solo ex lege 107/2015, atteso che tali posti risultano disponibili nell'organico di diritto fino al superamento dell'anno di prova e dell'adozione dei provvedimenti di assegnazione definitiva.

\*

**V. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 196 LEGGE 107/15 E  
DELL'ARTICOLO 1418 COD. CIV.**



Come noto l'art. 1, comma 196, della legge n. 107/15 dispone che sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla legge n. 107/15.

*E' altrettanto noto che "è consentito al giudice amministrativo, investito dell'impugnazione di un atto amministrativo recettivo di disposizioni contenute in un contratto collettivo nazionale di lavoro, valutare "incidenter tantum" la validità di quest'ultimo, atteso che i principi di imparzialità e buon andamento attecchendosi a veri e propri principi di ordine pubblico, oltre a fungere da parametro di costituzionalità delle leggi, costituiscono anche canone per la verifica della validità dei contratti collettivi che sono comunque assoggettati al limite del rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume, secondo quanto dispone l'art. 1418 c.c." <sup>1</sup>*

Si chiede pertanto per tuziorismo giuridico anche la declaratoria di invalidità, nullità e/o inefficacia del CCNI per la mobilità del personale docente siglato in data 8/4/2016.

**Come già anticipato la mobilità del 2016 è stata, infatti, articolata nelle seguenti fasi e sotto fasi:**

**FASE – A (articolata in tre sotto fasi)**

- 1) Trasferimenti in ambito comunale dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 2) Trasferimenti tra comuni diversi nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 3) Passaggi di cattedra e di ruolo nell'ambito della provincia di attuale titolarità.

**FASE – B (articolata in tre sotto fasi)**

- 1) Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-2015.

<sup>1</sup> Così T.A.R. Firenze, sez. I, 02/02/2009, n. 183, R c. Provved. Studi Pisa e in termini: T.A.R. Roma, sez. I, 04/11/2004, n. 12370 per cui *"È consentito al giudice amministrativo, investito dell'impugnazione di un atto amministrativo recettivo di disposizioni contenute in un contratto collettivo nazionale di lavoro, valutare "incidenter tantum" la validità di quest'ultimo"*.



2) Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-15.

3) Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso (questi docenti, odierni controinteressati, hanno potuto presentare domanda di trasferimento **nell'ambito provinciale di assegnazione della sede provvisoria**, ove sono stati preventivamente accantonati i relativi posti).

#### **FASE – C**

Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle GAE (questi docenti, invece, potevano partecipare alla mobilità interprovinciale **su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali** indicati in ordine di preferenza)  
(...)

Tale atto negoziale, dunque, nel disciplinare la c.d. "**FASE B**" della mobilità dedicata agli assunti dalle graduatorie di concorso nelle fasi B e C del piano di stabilizzazione varato con la legge 107/2015, ha previsto per essi l' **attribuzione prioritaria della sede definitiva, con accantonamento del relativo posto, "nella provincia di nomina provvisoria"** (quindi, **non** nella regione di partecipazione al concorso, **ma** – senza alcuna logica- nella provincia di assegnazione provvisoria della cattedra). E ciò, a differenza dei docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento che, **pur avendo partecipato alla stessa fase nazionale B e C del piano di stabilizzazione, hanno correttamente dovuto partecipare alla mobilità interprovinciale presentando domanda di trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali.**

L'accantonamento del posto in favore degli idonei nelle province di assegnazione provvisoria sul piano pratico è stato attuato **sottraendo i relativi posti dal**



contingente disponibile per i trasferimenti di docenti provenienti da altre province assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (v. art.6 CCNI, "FASE B", commi 1 e 2).

Tale accantonamento dei posti in favore degli idonei del concorso a cattedre, dunque, ha di fatto **impedito alla prof. Minaldi Giovanna di ottenere il trasferimento nelle province di residenza in grave violazione delle disposizioni richiamate nei precedenti paragrafi.**

### PRECEDENTI FAVOREVOLI

Con ricorso proposto al TAR Lazio , incardinato al n. 13202 del 2016 , ben 44 docenti che si sono trovati nella medesima condizione della odierna ricorrente hanno deciso di impugnare gli atti amministrativi di cui oggi, in questa sede, si chiede la disapplicazione ( doc n. 11 ricorso TAR).

Con ordinanza n. 5742 del 28/9/2018 ( doc. n. 12 ) il Tar Lazio accoglie la domanda cautelare formulata ritenendo che la ordinanza Ministeriale n. 241 del 8/4/2016 *non possa derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge ; ritenuto pertanto che i trasferimenti dei ricorrenti debbano prevalere sull'assegnazione delle sedi in base alle nuove assunzioni e che il criterio di assegnazione deve seguire quello previsto dalla legge..... PQM sospende gli atti impugnati*

Divenuta esecutiva il l'Ambito territoriale di Agrigento ha emanato il Decreto n. 2385 del 8/3/2018 ( doc. n. 13 ) con Vista la ordinanza cautelare n. 5741/2018 i DISPONE che *con decorrenza 01/09/2016 gli insegnanti di seguito indicati sono assegnati in provincia di Agrigento*





Anche i Giudici Ordinari hanno seguito lo stesso orientamento ritenendo del tutto illegittimi il CCNI e la OM 241/2016 nelle parti infra impugnate, per cui disapplicando hanno accolto il ricorso dei ricorrenti che pur partecipando alla fase B1 di mobilità si sono visti privati del diritto di ottenere il trasferimento interprovinciale a causa dell'accantonamento dei posti in favore dei docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107/2015 e provenienti dalla graduatoria del 2012. Vedasi sentenza n. 732/2019 del Tribunale di Catania del 19/2/2019 ( doc. n. 14) con cui il GL ravvisando che *nella specie la ricorrente ha allegato che l'assegnazione nelle sedi di preferenza è stata assegnata a soggetti con punteggio notevolmente inferiore al proprio ..... discende che il CCNI e la OM 241/2016 sono parzialmente illegittimi e vanno conseguentemente disapplicati giacchè in contrasto con la disciplina legislativa*

\*\*\*

Per tutto quanto innanzi dedotto, si chiede e serenamente confida che

**VOGLIA IL TRIBUNALE DI BELLUNO**  
**IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

-

RITENERE E DICHIARARE – previa disapplicazione delle disposizioni del CCNI dell'8/4/2016 e della O.M. n. 241/2016 , nonché la disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e conseguenti in danno della ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori o imperative – il diritto al trasferimento presso la prima delle sedi tra quelle indicate in domanda e conseguentemente ordinare all'amministrazione



resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto , ovvero DISPORRE i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare la emananda decisione .

- In ogni caso RITENERE E DICHIARARE – previa disapplicazione delle disposizioni del CCNI dell'8/4/2016 e della O.M. n. 241/2016 , nonché la disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e conseguenti in danno della ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori o imperative – il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria della mobilità 2016/2017 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa ricorrente su tutti i posti vacanti della sua classe di concorso anche dell'organico dell'autonomia , di potenziamento e/o dell'organico di fatto della scuola primaria sostegno nella provincia di Agrigento
- Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti normativi ed amministrativi che lo impediscono , ORDINARE e/o CONDANNARE il MIUR, l'USR Sicilia , l'AT di Belluno e gli altri enti resistenti ognuno per le proprie competenze , a provvedere al trasferimento della ricorrente , con effetto dal 1/9/2016, presso una sede territorialmente più vicina al proprio comune di residenza;

Con condanna in ogni caso delle amministrazioni resistenti all'adozione di ogni necessario atto conseguente e al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.

- Con vittoria di spese e compensi professionali calcolati secondo i parametri vigenti



**Studio Legale**  
**Avv. Francesca Picone**  
*Patrocinanti innanzi alle Magistrature Superiori*

\*\*\*\*\*

In via istruttoria ordinarsi all'amministrazione di depositare agli atti del giudizio una documentata e dettagliata relazione sui fatti di causa, che dia conto delle motivazioni, sia in punto di fatto che di diritto, sottese alle determinazioni compiute con gli atti impugnati.

\*\*\*\*\*

Con riserva di articolare questione di legittimità eurounitaria e costituzionale in relazione alla L. n. 107/2015 nella denegatissima ipotesi in cui venga diversamente interpretata e non fosse ritenuta possibile una interpretazione comunitariamente e costituzionalmente orientata della stessa in particolare sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. sotto il profilo dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa, nonché di ingiustificata disparità di trattamento.

\*\*\*\*\*

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato e che viene corrisposto il pagamento del contributo unificato pari ad € 259,00

*Salvis iuribus*

Agrigento , Belluno lì 30/07/2019

Avv. Francesca Picone

